

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1474 DELLA COMMISSIONE****del 14 settembre 2021****che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore**

- (1) Nell'ottobre 2009, con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio («rotoli di grandi dimensioni») originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese («RPC») in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,4 % e il 30,0 %.
- (2) Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 <sup>(3)</sup>, la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto le misure definitive («le misure in vigore») sulle importazioni dalla RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l'inchiesta di riesame»).
- (3) Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati dalla RPC, in seguito a un'inchiesta antielusione svolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («la precedente inchiesta antielusione»).

**1.2. Domanda**

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (5) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo sia nella fase di presentazione della domanda, sia per la durata dell'inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente la domanda, che è stata accolta dalla Commissione, la quale ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51) e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 316 dell'1.12.2017, pag. 17).

- (6) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui rotoli di grandi dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di grandi dimensioni attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante l'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (7) Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia erano stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di grandi dimensioni.

### 1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40), fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50), e/o fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.
- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codice addizionale TARIC C601), («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (10) Dall'inchiesta è risultato che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell'Unione dalla RPC e quelli spediti dalla Thailandia, originari o no della Thailandia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### 1.4. Apertura

- (11) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione <sup>(5)</sup>, del 21 dicembre 2020, («il regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48).

### 1.5. Osservazioni sull'apertura

- (12) Dopo l'apertura Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd e le loro società collegate (insieme «il Dingsheng Group») hanno sostenuto che l'apertura dell'inchiesta era ingiustificata. <sup>(6)</sup>
- (13) Secondo il Dingsheng Group, la domanda che ha portato all'apertura dell'inchiesta non conteneva gli elementi di prova prima facie necessari. Il Dingsheng Group ha affermato che le informazioni contenute nella domanda non erano aggiornate poiché riguardavano un periodo precedente al dicembre 2019, mentre l'inchiesta è stata aperta nel dicembre 2020. A parere del Dingsheng Group ciò contrasta con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, a norma del quale il periodo dell'inchiesta «riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento».
- (14) Il Dingsheng Group ha inoltre sostenuto che le statistiche delle esportazioni contenute nella domanda erano imprecise e inattendibili. Tali statistiche si basavano sui codici NC e sui codici SA <sup>(7)</sup>, che comprendono una serie di prodotti diversi oltre a quelli pertinenti per l'inchiesta e pertanto non si possono considerare elementi di prova sufficienti.
- (15) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda il periodo di riferimento utilizzato nella domanda, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce al periodo dell'inchiesta da utilizzare nel corso dell'inchiesta, non al periodo su cui la domanda si basa. Il Dingsheng Group non ha sostenuto che l'utilizzo di dati più recenti avrebbe condotto a conclusioni diverse per quanto riguarda le presunte pratiche di elusione. Quanto alle statistiche doganali su cui si basava la domanda, il richiedente ha fornito le statistiche di cui poteva disporre ai fini della domanda, come prescrive l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. In ogni caso, nell'analisi della domanda la Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dal richiedente con le statistiche a livello di codice TARIC a dieci cifre, includendo i dati fino al settembre 2020. Tale analisi ha confermato le asserzioni contenute nella domanda.
- (16) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito l'affermazione secondo cui la domanda si basava su informazioni non aggiornate, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso, impone alla Commissione di effettuare un esame complessivo dell'accuratezza della domanda, che accerti anche se le informazioni ivi contenute sono aggiornate. Pertanto, secondo il Dingsheng Group, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al richiedente di aggiornare i dati contenuti nella domanda integrandoli con informazioni più recenti. Altrimenti «i richiedenti che chiedono l'apertura di un'inchiesta antielusione sarebbero liberi di fondare la domanda sul periodo più adatto per loro senza limitazione alcuna».
- (17) Secondo il Dingsheng Group inoltre, benché la Commissione abbia effettuato un controllo incrociato delle informazioni fornite dal richiedente con dati più recenti a livello TARIC, il fascicolo non reca traccia di tale controllo incrociato, che non è menzionato neppure nel regolamento di apertura, il quale fa riferimento soltanto agli elementi di prova forniti nella domanda. Secondo il Dingsheng Group il fatto che l'impiego di dati più recenti avrebbe condotto alla stessa conclusione è irrilevante per determinare se nella domanda ricorresse l'evidenza relativa agli elementi di prova richiesta dalla legge per avviare il procedimento.
- (18) Come illustrato nel considerando 15, il riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base è irrilevante per quanto riguarda i dati impiegati nella domanda, poiché esso si riferisce al periodo utilizzato durante l'inchiesta, non alla domanda. Inoltre, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta è avviata in base a «elementi di prova sufficienti»; la determinazione di tale aspetto lascia alla Commissione un certo margine di discrezionalità. In ogni caso, come già illustrato nei considerando 6 e 7, questo criterio è stato soddisfatto. Ai norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente deve fondare la domanda sulle statistiche di cui può disporre. Questo non consente ai richiedenti di scegliere il periodo più conveniente, come ipotizza il Dingsheng

<sup>(6)</sup> Il 15 marzo 2021 il Dingsheng Group ha presentato anche un ricorso al Tribunale dell'UE per annullare il regolamento di apertura, in parte sulla base del medesimo ragionamento di cui alla sezione 1.5 del regolamento vigente. La causa deferita al Tribunale era ancora pendente durante l'inchiesta in corso.

<sup>(7)</sup> I codici SA (sistema armonizzato), elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, sono classificazioni di prodotti internazionali e standardizzate applicate da oltre 200 paesi in tutto il mondo. Le prime sei cifre di un numero della tariffa comune (codice delle merci) sono uguali in tutti i paesi. I codici NC (nomenclatura comune) sono i codici delle merci usati dall'UE per classificare i prodotti. Tali codici sono composti da otto cifre, le prime sei delle quali sono identiche ai codici SA. Un codice TARIC si basa sul codice NC, cui aggiunge due cifre per fornire informazioni riguardanti i dazi antidumping o di altro tipo o i contingenti.

Group. Il controllo incrociato di dati leggermente più recenti e specifici, effettuato dalla Commissione prima dell'apertura, ha dimostrato che non vi erano motivi per considerare non aggiornate le informazioni utilizzate nella domanda; induceva piuttosto a concludere il contrario dal momento che l'impiego di dati più recenti avrebbe indicato tendenze simili e avrebbe condotto alle stesse conclusioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

- (19) Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che gli elementi di prova disponibili non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'elusione. A causa della presunta inattendibilità delle statistiche citate al considerando 14, il Dingsheng Group ha affermato che tali statistiche non possono costituire un elemento di prova della modificazione della configurazione degli scambi come richiesto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre si è affermato che il requisito dell'esistenza di un pregiudizio in termini di quantitativi e di prezzi, tale da indebolire gli effetti riparatori dell'inchiesta antidumping iniziale, non sarebbe soddisfatto dal momento che l'analisi sottostante si basava sui dati già menzionati, asseritamente inattendibili e pertanto inconcludenti. Inoltre i calcoli contenuti nella domanda si basavano su uno solo dei due codici NC pertinenti. Infine, secondo il Dingsheng Group, il margine di pregiudizio calcolato nella domanda era trascurabile, e pertanto non rappresentava un elemento di prova convincente di un eventuale indebolimento degli effetti delle misure in vigore. Si è inoltre affermato che gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente nella domanda, come le quotazioni di produttori dell'UE, non costituirebbero una base valida per il calcolo del pregiudizio contenuto nella domanda.
- (20) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda la presunta inattendibilità dei dati impiegati per l'analisi, il richiedente ha basato l'analisi sui dati di cui disponeva, come si è indicato nel considerando 15; gli elementi di prova così forniti sono stati considerati sufficienti per aprire l'inchiesta. Il fatto che i calcoli si basassero su uno solo dei codici NC (7607 11 19) non indeboliva l'accuratezza della domanda. Come il richiedente ha rilevato confutando la comunicazione del Dingsheng Group, il Tribunale ha sostenuto che a norma del regolamento di base non è obbligatorio, qualora il prodotto in esame comprenda vari tipi di prodotti, come nel caso in questione, che la denuncia fornisca informazioni su tutti questi tipi di prodotti<sup>(8)</sup>. Il Dingsheng Group non ha contestato che questo specifico codice NC riguardasse i tipi di prodotto più rappresentativi. In realtà i dati Comext sulle importazioni a livello di codice TARIC a 10 cifre indicavano che durante il periodo dell'inchiesta non era stata effettuata alcuna importazione dei prodotti che rientrano nell'altro codice NC (7607 11 90). L'inclusione di quel codice NC pertanto non avrebbe modificato l'esito dell'analisi effettuata nella domanda.
- (21) Per quanto riguarda il livello del margine di pregiudizio, il margine individuato dal richiedente (3,2 %) è stato considerato sufficiente per concludere, al momento dell'apertura, che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi del prodotto simile. Come rilevato dal richiedente nelle osservazioni sulla comunicazione del Dingsheng Group, il prodotto oggetto dell'inchiesta è molto sensibile al prezzo, e la concorrenza si esercita soprattutto sul terreno dei prezzi. In tale contesto, si può ritenere che un margine di pregiudizio del 3,2 % indebolisca l'effetto riparatore dei dazi in termini di prezzi, soprattutto in una situazione in cui le quantità delle importazioni sono notevolmente aumentate.
- (22) Per quanto riguarda i dati utilizzati per calcolare l'undercutting, il richiedente ha basato i suoi calcoli sulle informazioni di cui disponeva; in questo caso si trattava di numerose quotazioni dei fornitori unite ai prezzi della borsa londinese dei metalli (LME — London Metal Exchange). Nella sua comunicazione il Dingsheng Group non ha proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre. La Commissione pertanto ha ritenuto che la metodologia utilizzata fosse sufficientemente attendibile per effettuare i calcoli necessari nella domanda.
- (23) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che l'affermazione della Commissione per cui «il Dingsheng Group non aveva proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre», costituirebbe un tentativo di invertire l'onere della prova tra le parti interessate. Invece di esaminare l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione «ha apparentemente accettato i dati forniti nella domanda così come erano stati presentati senza esaminarli ulteriormente».

<sup>(8)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 nella causa RENV, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04, punto 100.

- (24) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come avviene per tutte le domande di apertura di un'inchiesta, la Commissione ha esaminato accuratamente tutti i dati e gli altri elementi di prova forniti dal richiedente e ha ritenuto che i dati impiegati fossero ragionevoli e sufficientemente accurati per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione inoltre ha contestato l'illazione del Dingsheng Group, secondo cui la Commissione stessa avrebbe cercato di invertire l'onere della prova. La Commissione ha semplicemente rilevato il fatto che il Dingsheng Group non ha proposto un metodo alternativo per corroborare l'affermazione che la metodologia utilizzata dal richiedente sarebbe stata inattendibile.
- (25) Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che il valore normale era stato calcolato utilizzando il valore normale dell'inchiesta di riesame, e pertanto senza tener conto della più ampia definizione del prodotto utilizzata nella precedente inchiesta antielusione. Ha affermato altresì che il prezzo all'esportazione utilizzato dal richiedente nella domanda si basava sulle statistiche Eurostat per un codice NC che non riguardava i rotoli di grandi dimensioni, ma invece i rotoli di piccole dimensioni<sup>(9)</sup>. Il Dingsheng Group ha pertanto affermato che il margine di dumping indicato nella domanda era inattendibile e si basava su cifre errate.
- (26) La Commissione ha espresso disaccordo. Per determinare l'esistenza del dumping, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone un confronto con il valore normale precedentemente accertato per prodotti simili. Conformemente a tale disposizione, il richiedente ha impiegato il valore normale accertato nell'inchiesta di riesame. Inoltre l'inclusione dei valori normali della precedente inchiesta antielusione avrebbe soltanto aumentato il margine di dumping, poiché tali valori normali erano superiori a quelli applicati nell'inchiesta di riesame. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l'impiego del valore normale accertato nell'inchiesta di riesame costituisse una stima prudenziale per il calcolo del margine di dumping.
- (27) Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito che il calcolo del valore normale nella domanda avrebbe dovuto tener conto della definizione estesa del prodotto, poiché l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone di prendere in considerazione tutti i valori normali precedentemente accertati, non soltanto quelli dell'ultima inchiesta di riesame. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base fa riferimento tuttavia ai «valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». Non è previsto l'obbligo di tener conto di tutti i valori normali di tutte le inchieste precedenti. In ogni caso, come si è già osservato al considerando 26, sulla base dei valori normali contenuti nella sola inchiesta di riesame, che rappresentano la maggioranza delle importazioni (cfr. considerando 20), vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (28) L'argomentazione proposta dal Dingsheng Group in merito all'uso delle statistiche Eurostat relative ai rotoli di piccole dimensioni per calcolare il prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni era oggettivamente errata. In effetti nell'allegato 10 della domanda il richiedente ha fatto riferimento erroneamente al codice NC per i rotoli di piccole dimensioni; da un esame più attento dei dati estratti da Eurostat che facevano parte dell'allegato 3 della domanda risultava però che il prezzo all'esportazione utilizzato si basava correttamente sui dati estratti per il codice NC 7607 11 19, ossia i rotoli di grandi dimensioni. Come affermato nel considerando 20, questo codice comprende i tipi di prodotto più rappresentativi.
- (29) Sulla base del ragionamento esposto nei considerando da 12 a 28, la Commissione ha respinto le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group e ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

<sup>(9)</sup> Per rotoli di piccole dimensioni si intendono fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg. Le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC sono soggette a misure antidumping (originariamente imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11). Anche le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia sono oggetto di un'inchiesta antielusione (regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone della registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42).

### 1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (30) Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al PI per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure relative al prodotto in esame e all'estensione delle misure al prodotto leggermente modificato stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

### 1.7. Inchiesta

- (31) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta. Questionari/moduli di richiesta di esenzione sono stati messi a disposizione dei produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e degli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all'articolo 3 del regolamento di apertura.
- (32) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (33) Si sono manifestati un gruppo di società thailandesi, cinque importatori indipendenti dell'Unione, un importatore indipendente di un paese terzo e l'Associazione europea del foglio di alluminio. Nel corso dell'inchiesta non si è presentato alcun produttore esportatore cinese indipendente.
- (34) Le società seguenti, che fanno parte del Dingsheng Group di proprietà cinese, hanno presentato un modulo di richiesta di esenzione compilato:
- Dingheng New Materials Co., Ltd. («Dingheng», un produttore esportatore thailandese),
  - Thai Ding Li New Materials Co. («Thai Dingli», un operatore commerciale thailandese), e
  - numerosi soggetti giuridici cinesi collegati all'interno del gruppo.
- (35) Gli importatori indipendenti dell'Unione seguenti, facenti parte dello SPHERE Group, hanno presentato risposte complete ai questionari:
- SPHERE FRANCE SAS, e
  - COMSET S.r.l.
- (36) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle entità giuridiche che hanno collaborato. La Commissione ritiene che le informazioni presentate dalle parti, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, siano conformi all'avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni<sup>(10)</sup>. Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nel considerando 75.
- (37) Due importatori indipendenti dell'Unione, Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. e Cuki Cofresco Srl, hanno fornito al questionario una risposta molto carente entro i termini fissati. Nessuna delle due società ha risposto alle domande supplementari né alle lettere di richiesta di maggiori informazioni loro inviate. Dopo essere state informate che non si sarebbe tenuto conto delle comunicazioni incomplete da esse fornite a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le società hanno presentato risposte complete al questionario, rispondendo

<sup>(10)</sup> Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

anche alle domande successive. Poiché però queste risposte sono state ricevute soltanto parecchi mesi dopo le scadenze iniziali e non hanno potuto fruire di un processo completo di richiesta di maggiori informazioni né di un esame incrociato a distanza, le informazioni fornite sono state prese in considerazione nell'inchiesta solo nella misura in cui sono state considerate complete e attendibili.

- (38) Anche un importatore indipendente svizzero, Transparent Paper Ltd. («TPL»), si è registrato come parte interessata e ha inviato comunicazioni. Il richiedente ha però osservato che un importatore indipendente di un paese terzo non dovrebbe essere registrato come parte interessata e che non si sarebbe dovuto tener conto delle eventuali osservazioni formulate da TPL per due ragioni. In primo luogo perché TPL ha affermato di non importare il prodotto in esame né il prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione. In secondo luogo perché, secondo il richiedente, è improbabile che TPL non importasse il prodotto in esame o il prodotto oggetto dell'inchiesta dal momento che vi è una notevole sovrapposizione tra i prodotti importati da TPL e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Pertanto, a parere del richiedente, TPL avrebbe dovuto comunicare i propri acquisti.
- (39) La Commissione ha espresso disaccordo. TPL ha un interesse legittimo nell'esito del caso. Nella precedente inchiesta antielusione è stato stabilito che spesso l'unico modo per distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione (il prodotto importato da TPL) e rotoli di grandi dimensioni (il prodotto oggetto dell'inchiesta) è l'uso finale, che può essere domestico o di altro tipo (come la trasformazione). A tal fine, qualsiasi esenzione dal dazio antidumping definitivo sui rotoli di grandi dimensioni è soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione<sup>(11)</sup>. L'estensione dei dazi antidumping in vigore che gravano sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC, alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia estende anche l'applicazione di questo regime di uso finale<sup>(12)</sup>. Qualsiasi importatore di fogli di alluminio destinati alla trasformazione dalla Thailandia, compreso TPL, che sdogani i propri prodotti nell'Unione, dovrà ora ricorrere al regime di uso finale oppure pagare i dazi antidumping estesi.
- (40) Come importatore di un prodotto diverso dal prodotto oggetto dell'inchiesta, TPL non era tenuto a fornire le informazioni cui il richiedente fa riferimento nella propria comunicazione, come i propri acquisti di fogli di alluminio destinati alla trasformazione; né la Commissione aveva richiesto tali informazioni a TPL. TPL aveva però il diritto di presentare comunicazioni in qualità di parte interessata.

## 2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

### 2.1. Considerazioni generali

- (41) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:
- se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l'Unione;
  - se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore;
  - se vi siano prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e
  - se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
- (42) Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda dimostravano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

<sup>(11)</sup> Considerando 72 e articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

<sup>(12)</sup> Sull'applicazione del regime di uso finale alle importazioni dalla Thailandia cfr. anche i considerando da 76 a 78.

- se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e
- se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.

## 2.2. Livello di collaborazione

- (43) Il gruppo di società thailandesi che ha collaborato, il Dingsheng Group, rappresentava oltre il 95 % di tutte le esportazioni verso l'UE durante il periodo di riferimento. Il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, a eccezione delle società della RPC che facevano parte del Dingsheng Group. Ne consegue che le conclusioni relative alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina nell'Unione e alle esportazioni dalla Cina in Thailandia si sono basate sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza le informazioni fornite dal gruppo di società che ha collaborato sono state integrate da dati estratti da banche dati, come la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, che fornisce informazioni a livello di società specifica, il Global Trade Atlas <sup>(13)</sup>, Eurostat e altre informazioni accessibili al pubblico.

## 2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (44) La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta <sup>(14)</sup>.

Tabella 1

### Importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo dell'inchiesta (tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	PR
<b>RPC</b>	8 948	7 484	17 982	26 814	26 466
<b>Indice (base = 2016)</b>	100	84	201	300	296
<b>Percentuale delle importazioni totali</b>	16 %	18 %	33 %	42 %	39 %
<b>Thailandia</b>	18	28	1 027	2 659	5 801
<b>Indice (base = 2016)</b>	100	156	5 706	14 772	32 228
<b>Percentuale delle importazioni totali</b>	0,03 %	0,07 %	1,88 %	4,12 %	8,53 %
<b>Importazioni totali</b>	55 887	41 929	54 735	64 531	67 947

Fonte: Eurostat

- (45) Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia che sono passate da appena 18 tonnellate a 5 801 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dallo 0,03 % all'8,53 %. Anche le importazioni dalla RPC sono cresciute ma a un ritmo assai più modesto, passando da 8 948 a 26 466 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali è ugualmente salita, dal 16 % al 39 %.
- (46) Da un esame più attento della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge tuttavia che il grosso di tali importazioni è stato effettuato da produttori esportatori cinesi che erano stati esentati dalle misure nella precedente inchiesta antielusione. All'epoca della precedente inchiesta antielusione si era concluso che questi produttori esportatori non esportavano fogli di alluminio per uso domestico bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ossia un prodotto diverso da quello oggetto dell'inchiesta <sup>(15)</sup>.

<sup>(13)</sup> <https://www.gtis.com/gta/>.

<sup>(14)</sup> Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati nei regolamenti dopo l'inchiesta iniziale o quella di riesame. L'inchiesta precedente impiegava dati concernenti l'UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l'inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione nel 2020, si riferisce soltanto all'UE-27.

<sup>(15)</sup> Considerando da 73 a 80 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51). Cfr. anche il considerando 33.



- (47) Se si esaminano le cifre senza considerare le importazioni provenienti da queste quattro società, si osserva un sensibile calo dei volumi delle importazioni: soltanto 307 tonnellate nel periodo di riferimento. Questo dato è confermato anche dalle risposte di uno degli importatori indipendenti dell'Unione che hanno collaborato, il quale ha fornito informazioni da cui emerge che, prima del 2017, acquistava rotoli di grandi dimensioni nella RPC. A partire dal 2019 però i rotoli di grandi dimensioni non provenivano più dalla RPC bensì dalla Thailandia. Gli altri importatori indipendenti hanno iniziato a importare dalla Thailandia nel 2019 e nel 2020.
- (48) La tabella 2 mostra l'andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 2

**Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell'inchiesta <sup>(16)</sup> (tonnellate)**

	2016	2017	2018	2019	PR
<b>Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)</b>	50 111	52 950	62 799	68 755	71 668
<b>Indice (base = 2016)</b>	100	106	125	137	143

Fonte: Global Trade Atlas

- (49) La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l'alluminio primario. Questo alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un'ulteriore lavorazione, si ottengono i rotoli di grandi dimensioni. Gli elementi di prova di cui la Commissione dispone, forniti nella domanda e dal produttore esportatore thailandese che ha collaborato, mostrano che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell'Unione dalla Thailandia sono prodotti a partire da bobine di fogli di alluminio.
- (50) Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia. A questo proposito la Commissione ha rilevato che le bobine di fogli di alluminio potevano essere usate non solo per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia, ma anche, ad esempio, per la produzione di rotoli di piccole dimensioni. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell'imballaggio o quello dell'isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di grandi dimensioni.
- (51) Il sensibile aumento dei volumi di importazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC in Thailandia indicava una crescente domanda di questa materia prima in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall'incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia. Tale tendenza è corroborata pure dalle informazioni fornite dalle società thailandesi che hanno collaborato.
- (52) Il Dingsheng Group, che ha collaborato, rappresentava quasi tutte le importazioni (oltre il 95 %) del prodotto oggetto dell'inchiesta, provenienti dalla Thailandia durante il periodo di riferimento. I soggetti giuridici thailandesi sono un produttore esportatore (Dingheng) e un operatore commerciale (Thai Dingli) il quale ha affermato di vendere all'Unione soltanto i prodotti di Dingheng. Dingheng è una società di proprietà cinese, che ha aperto impianti di produzione in Thailandia nel 2018 e ha venduto i primi prodotti all'UE nella prima metà del 2019. Nella risposta al questionario ha dichiarato di acquistare tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC.
- (53) L'incremento delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia verso l'Unione, la parallela diminuzione delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC verso l'Unione e l'incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia nello stesso periodo rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Thailandia e Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Ciò vale soprattutto per le società thailandesi che hanno collaborato: esse hanno iniziato l'importazione di materie prime dalla RPC e la produzione e l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni verso l'Unione soltanto dopo l'estensione delle misure a seguito della precedente inchiesta antielusione.

<sup>(16)</sup> Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell'industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel Global Trade Atlas.

#### 2.4. Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica

- (54) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di pezzi/l'effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (55) Dingheng produce rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio. Il processo di produzione, secondo la richiesta di esenzione della società, consiste di ulteriori operazioni quali la laminazione, il taglio longitudinale, la ricottura e l'imballaggio. A giudizio della Commissione tali operazioni sono di natura relativamente secondaria.
- (56) Il Dingsheng Group ha affermato che le operazioni citate non sono di natura secondaria, poiché le bobine di fogli di alluminio sono sottoposte a diversi processi che richiedono macchinari differenti e specifici; ha aggiunto che la sua affermazione era ulteriormente corroborata dal fatto che i prodotti di Dingheng sono classificabili sotto una voce doganale diversa rispetto al materiale utilizzato come fattore di produzione.
- (57) La Commissione ha riconosciuto che il materiale utilizzato come fattore di produzione è sottoposto a numerosi processi prima di essere venduto da Dingheng sotto forma del prodotto oggetto dell'inchiesta. Queste operazioni non si possono però definire rilevanti, almeno non a confronto del processo di produzione che ha luogo prima che il materiale utilizzato come fattore di produzione giunga al sito di produzione di Dingheng. Il processo di produzione delle bobine di fogli di alluminio comporta la fusione dei lingotti di alluminio, la colata, il taglio alla sega, l'asportazione dello strato superficiale, il riscaldamento, varie fasi di laminazione a caldo e a freddo e la ricottura. A confronto, le fasi seguenti della trasformazione di bobine di fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni sono pertanto di portata relativamente secondaria e, come si rileva nel considerando 82, di valore aggiunto relativamente limitato (criterio pertinente da questo punto di vista). Inoltre la variazione della voce doganale non può essere considerata una prova dell'impatto delle operazioni effettuate sul materiale utilizzato come fattore di produzione. In effetti l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base menziona esplicitamente come pratica di elusione «*le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure*». Le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group sono state pertanto respinte.
- (58) Come si è rilevato al considerando 34, Dingheng è una controllata di una società cinese e quindi fa parte del Dingsheng Group di proprietà cinese. Questo gruppo è costituito tra l'altro da società che producono fogli di alluminio per uso domestico e prodotti correlati, forniscono materie prime per tale produzione e/o commerciano tali materie prime o prodotti finiti. Nelle precedenti indagini concernenti i rotoli di grandi dimensioni si è rilevato che alcuni soggetti giuridici cinesi facenti parte del Dingsheng Group esportavano rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping<sup>(17)</sup>, eludendo i dazi imposti dall'inchiesta iniziale e dall'inchiesta di riesame grazie a una leggera modificazione apportata al prodotto<sup>(18)</sup>. Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non è stata effettuata alcuna importazione proveniente dal pertinente produttore esportatore cinese del Dingsheng Group dopo la precedente inchiesta antielusione, che coincide nel tempo con l'inizio delle esportazioni di Dingheng dalla Thailandia verso l'Unione. Le informazioni fornite dai soggetti giuridici cinesi facenti parte del Dingsheng Group hanno confermato che tali società non avevano effettuato esportazioni verso l'Unione in quel periodo.
- (59) Dingheng ha giustificato l'avvio della produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia con l'intento di stabilire una presenza all'estero del Dingsheng Group, conformemente alla «sua missione di globalizzazione e alla sua impronta transnazionale». Nel 2018 la quotazione pubblica in borsa della controllante di Dingheng ha fornito i finanziamenti necessari per la sua espansione in Thailandia. Inoltre l'apertura di un sito di produzione in Thailandia avrebbe consentito al gruppo di coprire i rischi del settore dei metalli nei mercati internazionali, di acquistare le materie prime dell'alluminio al prezzo dell'LME anziché al prezzo di mercato di Shanghai e di ampliare la propria attività in altri mercati più redditizi della RPC. Dingheng ha aggiunto che, sebbene durante il periodo dell'inchiesta producesse rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio, il suo piano di investimenti prevedeva l'apertura di una linea di colata per la produzione a partire da lingotti di alluminio. Quando la linea di colata fosse stata operativa, Dingheng avrebbe potuto approvvigionarsi di lingotti di alluminio a livello mondiale, con una sensibile riduzione della percentuale di materie prime cinesi, che avrebbe attenuato il rischio legato alla volatilità della materia prima.

<sup>(17)</sup> Sezione 4.4 del regolamento (CE) n. 925/2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1), e considerando da 80 a 82 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

<sup>(18)</sup> Considerando da 46 a 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

- (60) La Commissione ha rilevato che la situazione durante il periodo di riferimento non rispecchiava le intenzioni della società esposte nel piano di investimenti. In pratica durante il periodo di riferimento Dingheng si è rivolta esclusivamente alla RPC per l'approvvigionamento di tutte le sue materie prime e ha prodotto tutti i rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. Inoltre Dingheng ha integrato la propria produzione di rotoli di grandi dimensioni con rotoli acquistati dalle società collegate nella RPC, dal momento che, durante il periodo di riferimento, la sua produzione non era sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti. Benché Dingheng abbia fornito prove che la linea di colata programmata era in fase di costruzione, essa non è stata completata né utilizzata durante il periodo di riferimento.
- (61) Il piano di investimenti della società inoltre è in realtà la relazione di uno studio di fattibilità, che analizzava la fattibilità economica di un'aggiunta di capacità produttiva al sito di produzione di Dingheng, tra l'altro con una nuova linea di colata. La relazione risale all'agosto 2019, ossia dopo che Dingheng aveva avviato la produzione di rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. La relazione menziona inoltre l'importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla RPC anche in futuro; ciò contraddice l'argomentazione della società sull'avvio della produzione al di fuori della RPC per acquistare materie prime a prezzi inferiori. In pratica la società potrebbe effettivamente avviare l'acquisto di materie prime al di fuori della RPC, ma la Commissione non ha potuto trarre conclusione alcuna in merito a un'ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.
- (62) La società inoltre non è stata in grado di fornire elementi di prova di una motivazione o di una giustificazione economica sufficiente per l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell'Unione, al di fuori dei piani menzionati o delle intenzioni di produzione o investimenti futuri. La relazione di fattibilità presentata come piano di investimenti risale a una data posteriore all'apertura del sito di produzione in Thailandia, e non può quindi costituire l'elemento di prova di una giustificazione economica sufficiente per l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell'Unione durante il periodo di riferimento. Da una ricerca su Internet è emerso inoltre che Dingheng ha sfruttato l'elusione del pagamento di dazi antidumping come argomentazione per attirare clienti; come si legge su un sito web *«Possiamo fornire fogli di alluminio dalle nostre fabbriche in Thailandia o in Italia per evitare l'imposta antidumping»* <sup>(19)</sup>.
- (63) Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha presentato una relazione del 2018 («la relazione 2018»), affermando che si trattava di una prima versione della relazione dello studio di fattibilità 2019 («la relazione 2019»). Il Dingsheng Group ha anche sottolineato che, sebbene questo documento sia stato denominato relazione dello studio di fattibilità e non piano di investimenti, esso era stato analizzato dal consiglio di amministrazione del principale azionista di Dingsheng nel contesto dell'approvazione dell'investimento in Thailandia.
- (64) La Commissione ha esaminato la relazione 2018 e ha riscontrato che essa, benché molto simile alla relazione 2019, è assai più limitata in termini di portata delle attività previste. Mentre la relazione 2018 menziona un solo laminatoio ed elenca, tra le attrezzature previste, soltanto macchinari destinati a laminazione, avvolgimento, taglio longitudinale e ricottura, la relazione 2019 menziona invece una linea di laminazione e di colata. La linea di colata è essenziale poiché, secondo le informazioni precedentemente comunicate dalla società, la sua realizzazione eliminerebbe la necessità di procurarsi bobine di fogli di alluminio in Cina; consentirebbe infatti di produrre bobine di fogli di alluminio in Thailandia utilizzando materie prime (lingotti di alluminio) reperite a livello mondiale (cfr. anche il considerando 59).
- (65) Come si spiega nel considerando 61, la relazione 2019 è stata redatta dopo la realizzazione del sito di produzione di Dingheng. Il Dingsheng Group ha affermato però che la relazione 2019 era *«unicamente una integrazione e una revisione del primo piano che era stato preparato nel 2018 e che il Dingsheng Group non era riuscito ad attuare»*. Il Dingsheng Group ha affermato inoltre che la relazione 2019 proponeva di ridimensionare il progetto iniziale, prevedendo una capacità di produzione di [40 000 – 60 000] tonnellate all'anno anziché [50 000 – 70 000] tonnellate all'anno. A parere della Commissione tuttavia tale affermazione era oggettivamente errata dal momento che la relazione 2019 cita esplicitamente, in diversi punti, l'obiettivo di una capacità produttiva supplementare di [40 000 – 60 000] tonnellate in modo da raggiungere una produzione annua di [90 000 - 130 000] tonnellate. In effetti la relazione è intitolata *«Progetto per una capacità produttiva supplementare di [40 000 - 60 000] tonnellate di fogli di alluminio»*.
- (66) Il Dingsheng Group non ha fornito informazioni per dimostrare che all'epoca della relazione 2018 e della decisione di investimento vi fosse l'intenzione di realizzare in Thailandia un sito di produzione che non richiedesse l'importazione di bobine di fogli di alluminio dalla Cina. Al contrario le informazioni fornite indicano l'intenzione di realizzare un impianto per la produzione di fogli di grandi dimensioni con bobine di fogli di alluminio importate,

<sup>(19)</sup> Cfr. <https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html> (ultimo accesso 26 aprile 2021).

effettuando soltanto operazioni di natura relativamente secondaria. La situazione durante il periodo di riferimento rispecchiava di fatto l'impianto di produzione come previsto dalla relazione 2018. L'unico documento fornito che cita la possibilità di realizzare una linea di colata risale al 2019, ossia dopo la realizzazione dell'impianto di produzione di Dingheng.

- (67) Secondo il Dingsheng Group inoltre il fatto che la relazione 2019 menzioni l'importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla Cina (come si è detto nel considerando 61), non si può considerare una giustificazione economica insufficiente per l'avvio di operazioni in Thailandia. In tale contesto il Dingsheng Group ha ricordato le informazioni comunicate alla Commissione in una risposta alla richiesta di maggiori informazioni, in cui affermava che sarebbe stato *«economicamente illogico»* importare materie prime dalla Cina, dal momento che sui lingotti di alluminio provenienti da quel paese grava una tassa all'esportazione del 30 %. Il Dingsheng Group ha quindi affermato che si sarebbe approvvigionato di tali materie prime in altri paesi. Ha aggiunto che l'introduzione della linea di colata programmata avrebbe eliminato la necessità di acquistare bobine di fogli di alluminio dalla Cina.
- (68) Sia la relazione 2018 sia la relazione 2019 tuttavia menzionano approvvigionamenti di materie prime dalla Cina (bobine di fogli di alluminio o lingotti). La tassa all'esportazione del 30 % sui lingotti provenienti dalla Cina non era menzionata in nessun punto della relazione, benché asseritamente questa tassa (o una simile) esistessero già all'epoca di tali studi. Inoltre la produzione prevista di bobine di fogli di alluminio nel sito di produzione di Dingheng non è sufficiente per coprire la produzione di fogli di alluminio programmata. In effetti nella relazione 2019 si legge *«La produzione annua di fogli di alluminio grezzo richiede [70 000 – 90 000] tonnellate, prodotte in parte nel nuovo impianto di colata e laminazione, mentre il resto è importato dalla Cina»*.
- (69) Il fatto che in futuro Dingheng si approvvigioni di materie prime in Cina o in altri paesi, e che queste scelte siano economicamente logiche o no, non è comunque affatto decisivo ai fini dell'inchiesta in corso. La Commissione deve basare le sue conclusioni sui fatti e sulle cifre attinenti al periodo dell'inchiesta. Come già osservato nel considerando 61, è impossibile trarre conclusioni in merito a un'ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.
- (70) Il Dingsheng Group ha altresì affermato che l'annuncio pubblicitario, in cui si menziona l'elusione dei dazi antidumping come metodo per attrarre clienti (cfr. il considerando 62), è per sua natura *«una conseguenza di decisioni economiche aziendali»* e *«una mera constatazione dei fatti»*. Non può pertanto *«far luce sulla presunta giustificazione economica insufficiente»*. Il Dingsheng Group afferma a ragione che l'annuncio pubblicitario in quanto tale non si può considerare prova conclusiva delle motivazioni che hanno indotto a realizzare un impianto di produzione in Thailandia. Esso indica però che l'elusione dei dazi antidumping ha svolto un ruolo nelle decisioni economiche (di commercializzazione) adottate dal Dingsheng Group. Si pensi per esempio alle decisioni su come fare in modo che i potenziali clienti acquistino i prodotti del Dingsheng Group da uno dei suoi siti di produzione. Non sono state avanzate altre argomentazioni, come la qualità o il prezzo del prodotto, per indurre i clienti a scegliere come fornitore il sito di produzione thailandese rispetto agli altri siti di produzione. L'annuncio pubblicitario, che è stato rimosso dopo la divulgazione delle informazioni, si limitava a menzionare l'elusione dei dazi antidumping.
- (71) Il Dingsheng Group inoltre ha addotto argomentazioni concernenti una motivazione o una giustificazione economica sufficiente per espandere le proprie operazioni dalla Cina alla Thailandia nel 2018. Tali argomentazioni comprendevano la possibilità di espandere la capacità produttiva, la normativa ambientale meno rigorosa vigente in Thailandia, la necessità di stabilire una presenza su altri mercati vista la saturazione del mercato cinese dei fogli di alluminio e l'esigenza di superare le recenti fluttuazioni dei mercati dei future nel settore dell'alluminio. Come però ha riconosciuto lo stesso Dingsheng Group, queste argomentazioni non spiegano la situazione produttiva attuale e potrebbero avere rilevanza solo per il futuro, quando Dingheng inizierà presumibilmente a produrre rotoli di grandi dimensioni da lingotti di alluminio provenienti da tutto il mondo.
- (72) Infine il Dingsheng Group ha invitato la Commissione a non fondare la propria analisi su una situazione temporanea ma a prendere in considerazione anche le prospettive future. Come però si è già ricordato nel considerando 69, la Commissione è tenuta per legge a fondare la propria analisi su fatti e cifre riguardanti il periodo dell'inchiesta. Da tali fatti è emerso che Dingheng produceva rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate dalla Cina e vendeva tali rotoli soprattutto a clienti internazionali. Soltanto nel 2019, dopo la realizzazione del sito di produzione, si è parlato per la prima volta di modificare il processo di produzione in Thailandia, aggiungendo al sito una linea di colata. Gran parte dei motivi addotti per stabilire una presenza al di fuori della Cina devono pertanto ancora concretizzarsi e non possono essere accolti come una giustificazione economica per la realizzazione dell'attuale sito di produzione in Thailandia.

- (73) Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni avanzate dal Dingsheng Group sono state respinte. L'inchiesta non ha rivelato una motivazione o giustificazione economica sufficiente per la realizzazione di un sito di produzione in Thailandia nei termini sopra descritti, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. <sup>(20)</sup>

#### 2.5. Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

- (74) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure antidumping.
- (75) Benché le informazioni fornite dalle società nella richiesta di esenzione, e due successive risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni non fossero perfette sotto tutti i punti di vista, la Commissione ha ritenuto che tali informazioni fossero sufficienti a determinare se i criteri dell'articolo 13 fossero stati soddisfatti.
- (76) Come illustrato nella tabella 2, nel 2016 e nel 2017 le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia erano trascurabili. Dopo l'estensione dei dazi antidumping al prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC nella precedente inchiesta antielusione del 2017, le importazioni dalla Thailandia hanno iniziato a registrare un sensibile aumento nel 2018 e da allora il loro volume è raddoppiato ogni anno. Come già ricordato in precedenza, durante il periodo di riferimento oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni proveniva da Dingheng e Thai Dingli, che sono state fondate nel 2018.
- (77) Dopo la divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che sarebbe oggettivamente errata l'asserzione della Commissione per cui nel 2018 le importazioni dalla Thailandia erano aumentate e oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo di riferimento proveniva da Dingheng e Thai Dingli. Secondo il Dingsheng Group, Dingheng avrebbe avviato la produzione commerciale soltanto nel 2019 e non poteva quindi essere responsabile del 95 % delle importazioni nel 2018.
- (78) La Commissione ha osservato che l'affermazione del Dingsheng Group si basava su un'interpretazione errata delle osservazioni formulate nel considerando 76. Nel periodo di riferimento, ossia dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 (e non nel 2018), Dingheng e Thai Dingli rappresentavano il 95 % delle importazioni. Durante il periodo di riferimento, come dimostra la richiesta di esenzione e come ha confermato il Dingsheng Group nella sua comunicazione, sia Dingheng che Thai Dingli hanno esportato rotoli di grandi dimensioni nell'Unione. I dati di cui la Commissione può disporre, traendoli dalla domanda, da banche di dati statistici e dalle informazioni fornite dallo stesso Dingsheng Group, dimostrano che alle altre società non si può ascrivere più del 5 % delle importazioni nell'Unione durante il periodo di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (79) Anche ipotizzando che nel periodo di riferimento fossero esportati nell'Unione soltanto i rotoli di grandi dimensioni prodotti da Dingheng (e non quelli acquistati nella RPC), secondo le informazioni fornite da Dingheng, il 100 % di tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) proveniva da acquisti effettuati presso società cinesi (collegate e indipendenti). Pertanto la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio sono iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping, mentre i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure.

#### 2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto

- (80) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

<sup>(20)</sup> Anche TPL ha avanzato argomentazioni per spiegare il motivo per cui ritiene che il proprio fornitore thailandese (nome riservato) dovrebbe essere esentato dall'ambito di applicazione delle misure, fornendo quella che, a giudizio di TPL, rappresenta una giustificazione economica sufficiente per realizzare un sito di produzione in Thailandia. TPL non è però un importatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e in ogni caso non può perorare la causa di un'esenzione a nome del proprio fornitore. Per di più le dichiarazioni pertinenti si basavano sulle «migliori conoscenze e informazioni sul mercato» in possesso di TPL; a sostegno di tali argomentazioni non sono state offerte altre prove. Le argomentazioni avanzate da TPL sono comunque parzialmente simili a quelle utilizzate da Dingheng, e in quanto tali trovano una risposta nel presente regolamento.

- (81) Come osservato al considerando 79, Dingheng produceva i rotoli di grandi dimensioni venduti all'Unione a partire da materie prime acquistate al 100 % nella RPC, quindi ben al di sopra della soglia del 60 % del valore totale dei pezzi. Si è pertanto concluso che il primo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.
- (82) Per effettuare la verifica del 25 %, il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione è stato calcolato come totale dei costi della manodopera e dei costi fissi della fabbrica sostenuti dall'assemblatore in relazione ai pezzi. Ai fini di questo calcolo non sono stati considerati né i profitti né le spese di vendita, generali e amministrative. Il valore aggiunto così stabilito è stato quindi espresso come percentuale del costo di produzione che consiste nel valore di tutti i pezzi, basato sul prezzo d'acquisto di questi pezzi, franco fabbrica e prevalente sul mercato, sommato al valore aggiunto ai pezzi nel corso delle operazioni di assemblaggio o di completamento. Il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato sensibilmente inferiore alla soglia del 25 % fissata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si è pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.

### 2.7. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

- (83) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.
- (84) L'aumento delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia è stato significativo, come illustrato nei considerando 44 e 45. Tali importazioni sono cresciute da meno dell'1 % del volume totale delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel 2016 a quasi il 9 % durante il periodo di riferimento. A titolo di confronto, le importazioni da società cinesi che non erano state esentate durante l'ultima inchiesta antielusione sono diminuite dal 13 % nel 2016 a meno dell'1 % durante il periodo di riferimento.
- (85) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza <sup>(21)</sup> con la media ponderata dei prezzi cif all'esportazione, determinati sulla base delle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento. Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l'esistenza di un underselling del 49 % e di un undercutting del 40 %.
- (86) La Commissione ha concluso che l'effetto delle misure in vigore è stato indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.
- (87) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto di aver ricevuto informazioni insufficienti a verificare l'accuratezza dei calcoli, poiché non erano stati divulgati né il prezzo non pregiudizievole né il livello di profitto di riferimento idonei a calcolare i livelli di underselling e di undercutting.
- (88) La Commissione ha respinto tale argomentazione ritenendo che le informazioni divulgate al Dingsheng Group fossero sufficienti per consentirgli di formulare osservazioni efficaci sulle risultanze esposte dalla Commissione nei documenti di divulgazione delle informazioni. A tale proposito la Commissione ha osservato che l'analisi effettuata nelle inchieste antielusione si limita a stabilire se gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi. Tale analisi si effettua utilizzando le informazioni sul livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nella precedente inchiesta, in questo caso l'inchiesta di riesame. Il livello di prezzo non pregiudizievole è stato comunicato al Dingsheng Group nella specifica divulgazione delle informazioni del 24 giugno 2021, e presentato sotto forma di intervalli di valori. Sulla base delle informazioni comunicate nella specifica divulgazione delle informazioni, era anche possibile determinare facilmente che il profitto di riferimento utilizzato era pari al 6 %. Le informazioni comunicate sono state perciò considerate sufficienti per verificare l'accuratezza e l'adeguatezza dei calcoli della Commissione. Si noti inoltre che l'unica società che ha collaborato all'inchiesta di riesame fa parte del Dingsheng Group: quest'ultimo pertanto aveva ricevuto maggiori dettagli già in quel momento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

<sup>(21)</sup> Aggiornato per il periodo di riferimento in modo da rispecchiare le fluttuazioni della LME.

## 2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (89) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile.
- (90) A tal fine i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono stati determinati nel modo descritto al considerando 85 e confrontati con i valori normali determinati durante l'ultimo riesame in previsione della scadenza (per il prodotto simile originario) e durante l'inchiesta antielusione (per il prodotto leggermente modificato); sono stati infine debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME). In linea con i calcoli effettuati durante l'ultimo riesame in previsione della scadenza e la precedente inchiesta antielusione, tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l'alluminio primario. I prezzi dell'LME sono considerati il parametro mondiale per l'alluminio primario.
- (91) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto che l'adeguamento all'LME era errato. A suo parere l'adeguamento si sarebbe dovuto effettuare non verso l'alto ma verso il basso, giacché il prezzo dell'LME aveva fatto registrare una tendenza al ribasso tra l'inchiesta di riesame e il periodo di riferimento.
- (92) Come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base i calcoli erano fondati sui valori normali precedentemente accertati per prodotti simili. Rientrano in questo quadro i valori dell'LME impiegati all'epoca delle inchieste. I valori dell'LME per il periodo dell'inchiesta di riesame citati nella comunicazione del Dingsheng Group non sono in linea con i valori impiegati nelle inchieste precedenti e pertanto non possono costituire una base di confronto. L'utilizzo dei valori accertati nelle inchieste precedenti e il confronto tra questi e i dati dell'LME tratti dalla medesima fonte utilizzata originariamente (Bloomberg) per il periodo di riferimento, ossia l'applicazione della stessa metodologia dell'inchiesta precedente, hanno dimostrato che l'adeguamento al rialzo effettuato dalla Commissione era accurato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (93) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell'Unione hanno chiesto alla Commissione di esaminare se attualmente i rotoli di grandi dimensioni siano ancora soggetti a dumping, e hanno fornito alcune informazioni concernenti gli attuali prezzi all'importazione dei rotoli di grandi dimensioni dalla RPC nel Regno Unito. L'analisi della Commissione tuttavia era limitata alle informazioni relative al periodo dell'inchiesta e al periodo di riferimento, e non ha preso in considerazione le informazioni relative a un periodo successivo come si evince dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre le informazioni fornite dagli importatori indipendenti riguardano gli attuali prezzi all'importazione dalla RPC, che non è il paese interessato, verso il Regno Unito, che non è uno Stato membro dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.
- (94) Il confronto tra valori normali e prezzi all'esportazione a livello di tipo di prodotto dimostra che durante il periodo di riferimento le società che hanno collaborato importavano i rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping.

## 3. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (95) Un produttore esportatore thailandese ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e ha fatto pervenire il questionario compilato.
- (96) Come si è rilevato in precedenza tuttavia l'inchiesta ha confermato che questo produttore eludeva le misure vigenti. È stato pertanto deciso di respingere la richiesta.

## 4. MISURE

- (97) Alla luce delle risultanze sin qui descritte, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla RPC è eluso mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Thailandia. Dal momento che le esportazioni della società che ha collaborato costituiscono più del 95 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta, e che nessun altro produttore esportatore ha collaborato, la presente conclusione si estende a tutto il paese.
- (98) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

- (99) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 per «tutte le altre società», e precedentemente estesa dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 30 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (100) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (101) Come illustrato nel considerando 39, la precedente inchiesta antielusione aveva istituito un meccanismo di uso finale volto a offrire ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione la possibilità di chiedere l'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. TPL, un importatore indipendente di fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ha sostenuto che, nell'inchiesta in corso, chiedere ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione di rispettare tale regime di uso finale penalizzerebbe in maniera iniqua gli importatori di un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione dell'inchiesta. A tale proposito TPL ha ricordato la recente creazione di specifici codici TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione, introdotti dopo la precedente inchiesta antielusione.
- (102) La decisione di istituire o no un regime di uso finale per le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia non rientra nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. La presente inchiesta antielusione si prefigge lo scopo di determinare se sia opportuno estendere le misure in vigore alle importazioni dalla Thailandia del prodotto simile. L'inchiesta non può modificare né il livello né la forma delle misure, e pertanto non può cambiare l'esistenza del regime di uso finale.
- (103) In ogni caso la possibilità di distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico dipende ancora dalla dichiarazione relativa all'uso finale resa dall'importatore interessato, anche se attualmente esistono codici TARIC specifici per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione. La descrizione del codice TARIC 7607 11 19 60, per esempio, comprende la formulazione «per usi diversi dall'uso domestico». Le importazioni nell'ambito di questo codice, che è stato introdotto specificamente per inserirvi fogli di alluminio destinati alla trasformazione, sono soggette a disposizioni relative all'uso finale per consentire di dichiarare effettivamente le importazioni nell'ambito di questo codice. La creazione di codici specifici per fogli di alluminio destinati alla trasformazione e per uso domestico non ha pertanto eliminato la necessità del regime di uso finale. I regimi di uso finale in vigore sembrano quindi ancora necessari.
- (104) In seguito alla divulgazione delle informazioni TPL ha ribadito la richiesta di non estendere il regime di uso finale istituito nella precedente inchiesta antielusione. Secondo TPL il regime di uso finale non è necessario in quanto era stato istituito soltanto per garantire che gli importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione importassero effettivamente fogli di alluminio destinati alla trasformazione e non fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. TPL ha affermato che nell'inchiesta in corso questa distinzione non è necessaria poiché in questo caso si tratta di determinare se il prodotto esportato dalla Thailandia sia di origine thailandese o cinese.
- (105) La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. L'estensione delle misure antidumping comprende anche inevitabilmente l'estensione del regime di uso finale istituito in precedenza. La circostanza che il regime di uso finale non sia una misura bensì uno speciale regime doganale, come afferma TPL, nulla toglie al fatto che l'applicazione delle misure nella precedente inchiesta antielusione era esplicitamente associata a questo regime di uso finale. Inoltre, dal momento che l'attuale inchiesta riguarda anche il prodotto leggermente modificato, la distinzione tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico rimane pertinente anche per i prodotti importati dalla Thailandia. Come illustrato nel considerando 103, la differenza tra i due prodotti dipende ancora dall'uso finale dichiarato dall'importatore. Tale dichiarazione costituisce un elemento indispensabile per determinare se il prodotto possa essere importato nell'ambito dello specifico codice TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione oppure nell'ambito di uno dei codici TARIC per i fogli di alluminio per uso domestico. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di TPL.
- (106) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell'Unione hanno fornito gli elementi di prova di un recente aumento del costo delle materie prime e dei costi di trasformazione sostenuti dai fabbricanti di fogli di alluminio per uso domestico nell'Unione; hanno chiesto pertanto di riequilibrare gli interessi dei produttori di rotoli di grandi dimensioni nell'Unione con quelli dei produttori di fogli di alluminio per uso domestico e dei clienti finali nell'Unione. I dati forniti da tali importatori dell'Unione riguardavano tuttavia il periodo successivo al periodo dell'inchiesta in corso e pertanto non sono stati presi in considerazione. Inoltre un'analisi concernente



l'effetto delle misure non rientra nell'ambito di applicazione di un'inchiesta antielusione che si limita a stabilire se l'effetto riparatore delle misure originarie sia indebolito dalle pratiche di elusione. Un'analisi completa, estesa all'effetto delle misure sull'interesse dell'Unione, può essere comunque effettuata in altri tipi di inchieste, come riesami intermedi o riesami in previsione della scadenza <sup>(22)</sup>. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

#### 5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (107) Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Il produttore che ha collaborato in Thailandia, due importatori indipendenti nell'Unione e un importatore indipendente in Svizzera (TPL) hanno inviato osservazioni. Come illustrato sopra, ove opportuno sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate per iscritto dalle parti.
- (108) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati, è esteso alle importazioni di:

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

2. Il prodotto descritto al paragrafo 1 del presente articolo è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

3. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 2.

<sup>(22)</sup> Un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina è stata avviata il 17 dicembre 2020 (GU C 436 del 17.12.2020, pag. 10).

4. L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall'applicazione del dazio antidumping del 30,0 % applicabile a «tutte le altre società».
5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

#### *Articolo 2*

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162.

#### *Articolo 3*

La richiesta di esenzione presentata da Dingheng New Materials Co., Ltd. è respinta.

#### *Articolo 4*

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione G Ufficio:  
CHAR 04/39  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---